



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7041 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Porto Storico di Civitavecchia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Pierantozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Civitavecchia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Accardi, Fabrizio Losco, Gabriella Giacomantonio, Valentina Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Fioretti in Roma, via F. Civinini 105;

Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, Ministero dell'Interno, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Roma Marina Yachting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, Sergio Grillo, Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Catricalà in Roma, Vittoria Colonna n. 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) della lettera prot. n. 30579 del 2 aprile 2019, con la quale il Comune di Civitavecchia ha comunicato che il progetto preliminare presentato dalla ricorrente a corredo della domanda di concessione per la realizzazione e gestione di un approdo turistico nel porto di Civitavecchia ad esito della valutazione di cui all'art. 5 del d.p.r. 509/1997 non è stato ammesso alla fase istruttoria successiva;
- b) del verbale in data 28 marzo 2019, con il quale il Sindaco del Comune di Civitavecchia ha comunicato sommariamente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi convocata ex art. 5 d.p.r. 509/1997 per l'esame comparativo della domanda di concessione presentata dalla ricorrente e delle istanze concorrenti;
- c) del verbale in data 21 marzo 2019, con il quale la conferenza di servizi convocata ex art. 5 d.p.r. 509/1997 per l'esame comparativo della domanda di concessione presentata dalla ricorrente e delle istanze concorrenti ha individuato il progetto di Roma Marina Yachting S.r.l. quale maggiormente idoneo a soddisfare l'interesse pubblico;

d) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, e tra questi in particolare della lettera dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale prot. n. 15068 del 27 novembre 2017 e dei verbali della conferenza di servizi in data 24 aprile 2018 e 15 maggio 2018.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26\1\2021 :

a) della lettera prot. n. 30579 del 2 aprile 2019,

b) del verbale in data 28 marzo 2019,

c) del verbale in data 21 marzo 2019,

d) di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale, e tra questi in particolare della lettera dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale prot. n. 15068 del 27 novembre 2017 e dei verbali della conferenza di servizi in data 24 aprile 2018 e 15 maggio 2018, provvedimenti tutti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché, per la parte in cui risultino avere contenuto provvedimento,

e) della lettera in data 1° dicembre 2020, con la quale il Comune di Civitavecchia ha riscontrato la domanda di accesso agli atti del procedimento presentata dalla ricorrente il 18 novembre 2020;

f) della lettera prot. n. 30626 in data 2 aprile 2019, mai trasmessa alla ricorrente che ne ignora il contenuto, con la quale il Comune di Civitavecchia avrebbe chiesto a Roma Marina Yachting S.r.l. di presentare il progetto definitivo della propria iniziativa;

g) della lettera prot. n. 67931 in data 7 settembre 2020, pubblicata sul sito web del Comune di Civitavecchia a far data dal 25 novembre 2020, con la quale il Comune medesimo ha disposto la convocazione della conferenza di servizi ex art. 6 del d.p.r. n. 509/1997 per il giorno 15 febbraio 2021;

h) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Civitavecchia, dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Agencia del Demanio, dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, di Roma Marina Yachting S.r.l. del Ministero dell'Interno e della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente mediante i motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista e richiamata l'ordinanza nr. 4630 del 9 luglio 2019, di rigetto della domanda cautelare proposta nel ricorso introduttivo;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, i quali hanno approfondito le rispettive domande ed eccezioni;

Ritenuto che la domanda introdotta con i motivi aggiunti è rivolta all'annullamento dei medesimi atti già oggetto di gravame con il ricorso introduttivo, la cui istanza di sospensione è stata respinta con ordinanza nr. 4630/2019, pronunciata *inter partes*;

Ritenuto che i motivi aggiunti – nel riproporre medesime censure sia pure avverso nuovi atti a natura endoprocedimentale e con nuove argomentazioni – non introducono apprezzabili profili di danno grave ed irreparabile che siano ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Sezione nella fase cautelare conclusasi con l'ordinanza sopra richiamata, essendosi limitata la parte ricorrente ad allegare soltanto la prosecuzione della conferenza dei servizi e l'avanzamento dell'esame del progetto della controinteressata (dunque, tali circostanze avrebbero giustificato più opportunamente una sollecitazione della fissazione dell'udienza, che non

l'utilizzo dello strumento cautelare, con conseguente inutile aggravamento del processo);

Ritenuto che l'assenza di profili cautelari è vieppiù confermata da quanto allegato durante la camera di consiglio da parte del difensore del Comune, che ha rappresentato che, all'esito della conferenza dei servizi del 15 febbraio 2021 (di cui al punto "g" dell'epigrafe), il procedimento è stato sospeso per adempimenti di natura istruttoria;

Ritenuto, nondimeno, che i rilevanti interessi generali sottesi alla fattispecie contenziosa ne rendano opportuna la sollecita trattazione in sede di merito, alla quale altresì chiamare in decisione, per l'esame contestuale, gli altri ricorsi pendenti di fronte a questa Sezione tra le odierne parti (come variamente richiamati in atti);

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare e di disporre la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 16 giugno 2021, cui le parti sono rinviate;

Ritenuto di compensare interamente le spese della presente fase di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), respinge la domanda cautelare.

Dispone la trattazione della controversia nel merito alla pubblica udienza del 16 giugno 2021, con mandato alla Segreteria giurisdizionale di fissare alla medesima udienza anche i ricorsi pendenti tra le parti di fronte a questa Sezione, come richiamati in atti;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021,

tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO